



COMUNE DI BOLSENA
Provincia di VITERBO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N. DEL

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:
 - a) Disciplina delle acque pubbliche e del suolo pubblico
 - b) Nettezza degli edifici e dei centri abitati
 - c) Decoro dei centri abitati
 - d) Quietè pubblica e attività rumorose e incomode
 - e) Incolumità e sicurezza pubblica
 - f) Orari delle attività artigianali

Art.2

Scopi del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art.3

Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D.Lgs 18.08.2000 n. 267. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività il comportamento dei cittadini.
2. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico.

Art.4

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

3. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
4. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'amministrazione comunale o dagli agenti di polizia locale.

Art.5

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previsti dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) Personalmente al titolare
 - b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi
 - c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) Con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

CAPO II°
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art.6
Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata dalle particolari norme legislative vigenti in materia.

Art.7
Occupazione suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico.

Art.8
Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'amministrazione Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Il permesso è rilasciato dal Funzionario di Polizia Locale, dietro semplice richiesta scritta dell'interessato.

1. Nel caso in cui il tempo di ingombro sia inferiore ai 20 minuti, le operazioni in questione possono essere effettuate senza nessuna comunicazione da parte del soggetto che effettua lo scarico, salvo che l'azione si eseguita negli spazi consentiti e/o senza intralciare il traffico.
2. Le operazioni di cui trattasi devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
3. In caso di inosservanza, l'amministrazione comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.
4. Nel caso in cui le operazioni richiedano un tempo di ingombro superiore i 20 minuti le operazioni possono essere effettuate previa comunicazione verbale all'Ufficio di Polizia Locale, sempre nel rispetto delle normative.

Art.9
Scarico di rottami e detriti

1. Fatte salve le disposizioni di cui alle particolari norme legislative in materia, è vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie del territorio di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.
3. I depositi di materiale putrescibile devono essere trasportati presso il centro di smaltimento comunale negli orari stabiliti.

Art.10
Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20 nella parte più bassa.
2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza dei balconi.
3. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.
4. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico o precedentemente da questa amministrazione autorizzate.
6. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art.11
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate da parte delle attività commerciali all'esterno dei propri negozi devono essere preventivamente autorizzate da parte dell'amministrazione comunale.

Art.12
Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Art.13
Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni di legge circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico permesso dell'amministrazione comunale.

Art.14
Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sono vietati quei giochi che prevedono il lancio di pietre od altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento su tutto il territorio comunale.

Art.15

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre ecc. sono concesse in seguito a regolare domanda in base alle disposizioni legislative.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che di seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.
7. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con codesta amministrazione, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
8. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, L'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
9. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Art.16

Danneggiamento di edifici e manufatti di pubblico interesse

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati.
2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, manufatti stradali, candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile o pregiudicarne il funzionamento.

CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art.17

Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare e di ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art.18

Obblighi degli esercenti di pubblici esercizi e attività commerciali.

1. È proibito agli esercenti di bar, ristoranti ed esercizi commerciali, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico degli esercenti.
2. È proibito ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti, depositare o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e i rifiuti provenienti dalle loro botteghe.
3. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.
4. I titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di collocare all'esterno dei locali, appositi contenitori per la raccolta di cenere e mozziconi e di provvedere alla pulizia dei residui del fumo dal suolo prospiciente il pubblico esercizio. Tali contenitori dovranno essere in armonia con il paesaggio circostante.

Art.19

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

1. È proibito ai venditori con concessione temporanea su aree pubbliche di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
2. È altresì proibito annunciare il proprio arrivo con altoparlanti o suonando ripetutamente il clacson in modo tale da recare disturbo ai cittadini

Art.20

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente e puliti. Tali cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.
2. Nel caso in cui un locale sia in attesa di essere restaurato o in corso di restaurazione, la parte esterna di esso deve essere curata e deve avere un impatto visivo in linea con il paesaggio circostante. È, a tal proposito, fatto divieto di utilizzare giornali o carta di quotidiano, per oscurare le porte e le pareti di codeste attività.

Art.21

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art.22

Sgombro della neve

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere per tutta la lunghezza dei loro stabili di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spargervi sopra acqua che possa congelarsi.
2. È vietato lo scarico su suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art.23

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura dei veicoli.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art.24

Divieto dell'esercizio dell'attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

È proibito lavorare sulle porte o nella pertinenza esterna delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art.25

Disposizioni riguardanti gli animali.

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito.
3. È vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
4. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
5. È vietato circolare con il proprio cane senza essere provvisti di idonea attrezzatura per il recupero dei bisogni (paletta e/o sacchettino).
6. È vietato lasciare cani, anche nella propria abitazione, che abbaiano in modo continuato per più ore del giorno o della notte.

Art.26

Disposizioni riguardanti i piccioni.

1. È vietato dare da mangiare ai piccioni.
2. È obbligatorio mantenere sempre puliti i luoghi in cui i volatili si posano abitualmente quali davanzali, balconi, terrazzi.
3. È obbligatorio ricorrere alle occlusioni in muratura o reti di protezione, per impedire ai piccioni di invadere i sottotetti, i campanili e le intercapedini, fatte salve, comunque, eventuali normative di carattere edilizio.

Art.27

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
2. È altresì vietato fare volantaggio appostando foglietti pubblicitari sotto ai tergicristalli.
3. Detti volantini pubblicitari devono essere consegnati direttamente nelle mani del passante.
4. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Art.28

Divieto di fumare nelle pubbliche spiagge

1. Sulle spiagge del Comune di Bolsena è vietato fumare nell'ambito di 5 metri dalla battigia, nonché nello specchio acqueo che va dai 0 ai 200 metri dalla riva. È altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque.
2. È consentito fumare soltanto nelle aree attrezzate per ospitare fumatori o, al di fuori di quest'ultime, solo se in possesso di apposito contenitore, con chiusura ermetica, idoneo a raccogliere mozziconi di sigarette, scarti di tabacco e altri rifiuti da fumo, che evitino la dispersione dei rifiuti suddetti nell'ambiente circostante.

Art.29

Divieto di utilizzo della plastica

È fatto divieto di utilizzare prodotti in plastica “usa e getta” quali stoviglie, bicchieri e cannuce in plastica. È consentito l’utilizzo di prodotti in carta monouso o di materiale naturale o comunque compostabile monouso o, infine, di materiale plastico lavabile e riutilizzabile. Inoltre, ai fini della tutela dell’ambiente, sulle spiagge del Comune di Bolsena è vietata la vendita di bevande in bicchieri di plastica usa e getta e la distribuzione ai clienti sia di bicchieri sia di cannuce in plastica usa e getta.

CAPO IV°
DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art.30
Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'amministrazione comunale.
2. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. Ogni edificio deve essere dotato di una targa riportante il numero civico assegnato all'edificio stesso: i proprietari sono responsabili della installazione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
3. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
4. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
5. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta prospicienti la pubblica via per tutta la loro lunghezza e altezza.
6. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque piovane debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. È inoltre vietato lo scolo delle medesime sulla pubblica via.
7. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Art.31
Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici del centro storico e quelli comunque dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizione ed insegne. Tuttavia, potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art.32
Delle canne fumarie

Salvo apposita autorizzazione comunale si conviene che:

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
2. I camini devono sporgere almeno 1 metro dal tetto, essere all'altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime, se non previsto dal Regolamento di Igiene, sarà stabilita caso per caso dall'amministrazione comunale.

Art. 33
Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento a riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art.34
Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, etc), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti. Se ciò non può avvenire, si raccomanda di innaffiare i propri vasi nelle ore tardo serali, o comunque quando il passaggio pedonale è ridotto

Art.35
Collocamento apparecchiature satellitari, di condizionamento e di riscaldamento

1. Prima di installare le apparecchiature satellitari, di condizionamento e di riscaldamento all'esterno dei balconi, terrazzi, comignoli, giardini, cortili e torrette, tali che risultino visibili dalla strada, bisogna ottenere l'Autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, a cui deve essere inoltrata apposita domanda, indicando anche il punto della casa in cui verrà posizionata ed il colore dell'apposita attrezzatura installata.
2. Se entro 30 giorni l'Ufficio Tecnico non solleverà obiezioni, l'impianto potrà essere installato. In caso contrario, i cittadini devono attenersi alle prescrizioni dell'ufficio comunale.

Art.36
Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art.37
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, de panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, dai terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art.38
Spolveramento di panni e tappeti.

1. È vietato scuotere, spolverare e sbattere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Tali operazioni dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art.39
Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. È vietato depositare e porre in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
2. Negli appositi cassonetti collocati all'interno del cimitero comunale, è vietato il deposito di rifiuti diversi da quelli utilizzati per la decorazione delle tombe, quali fiori, arredi sacri, lumini, ecc.
3. Nei cestini raccolta rifiuti nei parchi e nelle vie è vietato depositare sacchetti di immondizia casalinga.

Art.40
Viale e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi velocipedi, carretti, macchinine elettriche, cavalli od altri animali eccettuati i cani i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola e per i quali deve essere portato, a cura dei proprietari, idonea attrezzatura per il recupero dei bisogni (paletta con sacchetto);
 - b) Passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose;
 - c) Guastare o lordare le panchine o le pubbliche sedute, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, cagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - d) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

- e) Dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
- f) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.
- g) Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Art.41 **Vasche e fontane**

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
3. È altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale o animale nelle vasche e presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art.42 **Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro**

1. È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. È del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sugli stessi, sulle inferiate delle finestre, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e similari.

Art.43 **Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico. Strade vicinali e comunali**

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, qualora le circostanze e l'amministrazione comunale lo imponessero.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
4. È comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
5. Ai proprietari affittuari conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni e immobili confinanti con le strade vicinali e comunali è fatto obbligo di assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo per quanto riguarda la superficie di proprietà, di ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali ad esempio: erbe di sfalcio fogliame detriti o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, e inoltre fatto obbligo di eseguire il taglio delle piante a rischio caduta.
6. I proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico dovranno provvedere al taglio delle siepi fiancheggianti le strade, al taglio dei rami delle piante oltre il ciglio stradale, allo sfalcio ed alla ripulitura della vegetazione erbacea insistente sulle cunette in modo da non

ostacolare il normale deflusso delle acque, al conferimento a discarica dei residui da sfalcio erbaceo sui bordi della sede stradale e nelle cunette stesse

CAPO V°
QUIETE PUBBLICA – DELLE ATTIVITA' RUMOROSE O INCOMODE

Art.44

Inquinamento acustico e atmosferico (olfattivo).

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente regolamento.
2. Sono considerate attività rumorose od incommode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.
3. Sono considerate, in ogni caso, "incommode", le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 45

Esercizio dei mestieri, arti e d'industrie

1. È consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati, secondo quanto previsto dalle specifiche normative in materia.
2. Salva speciale autorizzazione del Comune è vietato esercitare attività che siano causa di rumore e di disturbo dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del mattino, per tutti i giorni della settimana.
3. Comunque, nella vicinanza di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, etc è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
4. L'amministrazione comunale, accertata la natura e l'entità dei rumori, può emettere provvedimenti al fine di eliminare i rumori stessi, ridurre l'orario di lavoro e, nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete pubblica, può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasferimento degli esercizi o mestieri stessi in altra sede.
5. All'interno della zona delimitata di "Centro Storico", sono vietate nuove aperture di attività artigianali di tipo non alimentare, falegnamerie, lavorazione metalli, fabbro, autolavaggi, vetrai, attività di mecatronici e ulteriori attività rumorose a tutela della quiete pubblica e privata.

Art.46

Trasporto di strumenti o oggetti incommodi o pericolosi

1. È vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni a passanti.
2. Il trasporto di oggetti acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele atte ad evitare danni.

Art.47

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti e inquinanti

1. È vietato accendere fuochi allo scopo di bruciare sterpaglie, legna, arbusti, carta, o quanto altro possa arrecare disturbo alle persone e alla circolazione stradale:
 - a) ad una distanza inferiore a mt. 100 dalla più vicina;
 - b) in prossimità di strade, edifici pubblici ed altre vie di comunicazione;
2. Fatto salvo quanto previsto delle vigenti norme contro l'inquinamento atmosferico, è comunque vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute o che risultino nauseanti per la comunità
3. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Comune potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquinata

Art.48

Funzionamento di apparecchiature, attrezzi e strumenti vari nelle abitazioni e giardini.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 44 del presente regolamento si conviene che:

1. Nelle abitazioni e per la manutenzione dei giardini, potranno essere usati apparecchi, attrezzi e strumenti vari che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. In ogni caso è vietato l'uso di qualsiasi apparecchiatura, attrezzo e strumento rumoroso nelle giornate festive nei seguenti limiti di orario: sino alle ore 10.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le 19.30.
3. L'amministrazione comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni in casi particolari.
4. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili fatte salvo le situazioni di emergenza.

Art.49

Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano arrecare disturbo ai vicini.

È soggetto a tale limitazione anche l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

In particolare, i rumori e suoni provenienti dai locali pubblici, non devono essere udibili dall'esterno dei locali negli orari definiti dal piano di zonizzazione acustica approvato dal da codesto comune.

Art.50

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21.00 alle ore 7.00 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

Art. 51

Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi

1. All'interno di sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi, il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora fossero

gestiti all'aperto, l'amministrazione comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 52
Petardi e botti

Sono vietati scoppi, petardi, botti e altro che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica.

CAPO VI°
INCOLUMITA' E SICUREZZA PUBBLICA

Art. 53
Detenzione di cani o altri animali

1. Nei luoghi pubblici o nei locali pubblici e nei mezzi pubblici di trasporto, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola.
2. I cani da guardia devono essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
3. Nei casi sopraddetti gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffidano ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
4. Ove la diffida non venga osservata o nel caso in cui venga superata la normale soglia di tollerabilità e venga disturbato un numero indeterminato di persone, l'amministrazione comunale può disporre l'allontanamento dell'animale.
5. Le aree per il ricovero o la pensione pro tempore per cani o animali domestici sono autorizzate secondo le norme di legge. Il numero di box per il ricovero è consentito nella misura del 10% del totale del terreno fruibile per gli animali stessi.
6. È inoltre vietato:
 - a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
 - b) aizzare i cani tra loro o contro le persone o in qualunque modo incitarli o impaurirli se non allo scopo di difesa;
 - c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere o comunque abbiano la possibilità di protendersi dalla proprietà privata alla pubblica via, per aggredire o anche spaventare i passanti

Art. 54
Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani

L disposizioni cautelari a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani, sono contenute nell'Ordinanza emanata dal Ministero della Salute in data 27 agosto 2004 e successive modifiche.

Art. 55
Detenzione di gatti

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991 n. 281 e successive modificazioni, è vietato maltrattare i gatti che vivono in libertà.
2. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
3. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Art. 56
Cantieri edili

1. Le attività di cantiere sono svolte di norma tutti i giorni feriali ed il sabato soltanto dalle ore 08,00 alle ore 13,00 solo se l'attività di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.) sia entro i limiti di tollerabilità per il vicinato.
2. Le recinzioni messe a protezione dei cantieri edili e tutte le infrastrutture facenti parte dei cantieri stessi, devono essere sempre tenute in buono stato di conservazione e rimosse al termine dei lavori.
3. Tutte le infrastrutture inerenti i cantieri edili devono essere realizzate in modo da non rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 57
Circolazione e sosta di roulotte e auto-caravan

1. È vietata la sosta di roulotte sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico;
2. La sosta degli autocaravan, dove consentita sulla sede stradale, non costituisce campeggio o attendamento se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo stesso.
3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario

CAPO VII °
ATTIVITA' ARTIGIANALI

Art.58
Orari delle attività artigianali

1. Al fine di uniformare l'attività degli orari di vendita degli artigiani con l'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n. 114, gli orari degli artigiani che effettuano la vendita al pubblico nel rispetto della legge 8 agosto 1985 n. 443 e 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni, osservano lo stesso orario degli esercenti di vendita al dettaglio in sede fissa, come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. L'esercente artigiano è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione
3. Gli esercenti artigiani osservano la chiusura domenicale e festiva.

CAPO VIII°
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Art.59
Autorizzazioni concessorie e rilascio autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Amministrazione Comunale secondo le rispettive competenze.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale e per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.
4. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la necessaria documentazione specifica del caso, concedendo congruo termine per la presentazione.
5. Le concessioni o le autorizzazioni saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a. personalmente al titolare;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi;
 - d. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento qualora siano utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale;
 - e. con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
6. Vigono i principi del silenzio-assenso e delle denunce di inizio attività regolati dalla legislazione speciale in materia.
7. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
8. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore a cinque anni, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo.
9. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

CAPO IX°
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.60
Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 61
Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento si compone di n. 63 articoli.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 62
Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto Comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali;

Art.63
Vigilanza – Sanzioni

1. Per le violazioni all'Ordinanza Ministeriale di cui all'art. 62 del presente Regolamento e per le altre in seguito emanate per la stessa materia, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 83,00 ad un massimo di € 500,00
2. La spesa derivante dall'applicazione della citata Ordinanza Ministeriale di cui all'art. 62 e di altre in seguito emanate per la stessa materia, concernente il caso in cui i proprietari non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla citata ordinanza, è stabilita in € 250,00
3. Per le altre violazioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 77,00 ad un massimo di € 500,00
4. La procedura per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, è regolata dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni

Art.64
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della delibera di approvazione.